

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2016, n. 1044

L.R. n. 18/2002 – Art. 26, comma 2. Adeguamento della base tariffaria dei prezzi minimi dei titoli di viaggio del trasporto pubblico regionale e locale.

L'Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici, Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Amministrazione e Organizzazione, e confermata dal Dirigente del Servizio Servizi di Trasporto e dal Dirigente della Sezione Programmazione e Gestione del Trasporto Pubblico Locale, riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 18/2002 disciplina all'art. 26 i "Principi generali in materia tariffaria" prevedendo ai cc. 1 e 2 quanto segue:

"1. La Giunta regionale stabilisce, sentite le rappresentanze regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM, delle imprese di trasporto, delle organizzazioni sindacali confederali e federali del trasporto e delle associazioni dei consumatori presenti sul territorio, le basi tariffarie chilometriche minime dei servizi di trasporto pubblico interurbani e i prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi urbani e suburbani con l'obiettivo del raggiungimento del rapporto minimo tra ricavi e costi previsto dalla vigente normativa e di promuovere l'integrazione tariffaria tra i vari servizi, con qualunque modalità esercitati e in qualunque forma gestiti.

2. Le basi tariffarie sono, di norma, incrementate annualmente applicando l'indice dell'inflazione reale".

La Giunta Regionale, con DGR 1991 del 25/10/2013, ha adottato il Piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 16 bis del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7.8.2012, n. 135, così come sostituito dall'art. 1, comma 301 della legge 24.12.2012, n. 228. Tale piano ha individuato, tra le azioni da porre in essere al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi come individuati dall'art. 16-bis della Legge 7 agosto 2012, n. 135 e con i criteri stabiliti nel DPCM 11 marzo 2013, il regolare adeguamento annuale delle tariffe.

A tanto si è dato seguito nell'anno 2014 con DGR 1912 del 23/09/2014 e nell'anno 2015 con DGR 1271 del 27/05/2015 che hanno disposto l'adeguamento della base tariffaria chilometrica minima dei servizi di trasporto pubblico interurbani considerando l'Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi riferito rispettivamente all'anno 2013 e 2014, il mantenimento del prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi urbani come deliberato da ultimo con DGR 1452 del 02/08/2013, la commisurazione del prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi suburbani al prezzo minimo dei servizi interurbani.

Con nota AOO_078/PROT/09.03.2016/803 si è provveduto a comunicare alle rappresentanze regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM, delle imprese di trasporto, delle organizzazioni sindacali confederali e federali del trasporto e delle associazioni dei consumatori presenti sul territorio, l'avvio dell'istruttoria finalizzata alla formalizzazione della proposta di atto deliberativo da parte della Giunta, rappresentando che, in continuità con l'adeguamento tariffario di cui alla DGR 1271/2015, si intende applicare l'Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi pari, per il 2015, al valore di 0,1% e invitando i destinatari a voler formalizzare, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della predetta nota, le proprie eventuali considerazioni.

Con nota prot. 140/U.R.P.P. del 23/03/2016 l'UPI Puglia ha comunicato di non avere alcuna osservazione da proporre sull'adeguamento delle basi tariffarie chilometriche minime dei servizi di trasporto pubblico locale, attesa la normativa citata nella predetta nota che ne prevede l'automatismo.

Si propone, quindi, di:

- applicare, ai fini dell'adeguamento tariffario previsto dall'art. 26 della LR 18/2002 e s.m.i., l'Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi 2015 pari al valore di 0,1%;
- stabilire, conseguentemente, in 0,07014 la nuova base tariffaria minima dei servizi interurbani del trasporto pubblico regionale e locale secondo quanto riportato nel prospetto allegato al presente provvedimento;
- adeguare, conseguentemente, le vigenti tariffe del servizio elicotteristico all'Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi 2015 pari al valore di 0,1%;
- confermare il prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi urbani in € 0,90 per i Comuni non capoluogo di Provincia e in € 1,00 per i Comuni capoluogo di Provincia, secondo quanto stabilito con DGR 1452 del 02/08/2013, con DGR 1912 del 23/09/2014 e DGR 1271 del 27/05/2015;
- commisurare il prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi suburbani al prezzo minimo dei servizi interurbani;
- stabilire che le imprese affidatarie di servizi di trasporto pubblico regionale e locale trasmettano al Servizio regionale competente, ai sensi dell'art. 28 c. 7 della LR 18/2002, le tabelle dei prezzi e delle distanze dei titoli di viaggio di cui all'art. 27 della LR 18/2002 rilasciati per i servizi interurbani automobilistici e ferroviari dalle stesse gestiti come adeguati secondo quanto stabilito nel presente provvedimento dando evidenza delle autorizzazioni rilasciate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 26 c. 5 e dell'art. 27 c. 4 della LR 18/2002;
- stabilire che le imprese affidatarie di servizi di trasporto pubblico locale trasmettono al Servizio regionale competente, ai sensi dell'art. 28 c. 7 della LR 18/2002, le tabelle dei prezzi e dei titoli di viaggio di cui all'art. 27 della LR 18/2002 rilasciati per i servizi urbani automobilistici dando evidenza delle eventuali autorizzazioni rilasciate dal Comuni ai sensi dell'art. 26 c. 5 e dell'art. 27 c. 4 della LR 18/2002.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. 7/97 e dell'art. 26 della L.R. n. 18/2002.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla P.O. Amministrazione e Organizzazione, dal Dirigente del Servizio Servizi di Trasporto e dal Dirigente della Sezione Programmazione e Gestione del Trasporto Pubblico Locale che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

preso atto di quanto riportato in narrativa e per le motivazioni ivi espresse che qui si intendono condivise e integralmente riportate:


- di applicare, ai fini dell'adeguamento tariffario previsto dall'art. 26 della LR 18/2002 e s.m.i., l'Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi 2015 pari al valore di 0,1%;

- di stabilire, conseguentemente, in 0,07014 la nuova base tariffaria minima dei servizi interurbani del trasporto pubblico regionale e locale secondo quanto riportato nel prospetto allegato al presente provvedimento;
- di adeguare, conseguentemente, le vigenti tariffe del servizio elicotteristico all'Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi 2015 pari al valore di 0,1%;
- di confermare il prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi urbani in € 0,90 per i Comuni non capoluogo di Provincia e in € 1,00 per i Comuni capoluogo di Provincia, secondo quanto stabilito con DGR 1452 del 02/08/2013, con DGR 1912 del 23/09/2014 e DGR 1271 del 27/05/2015;
- di commisurare il prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi suburbani al prezzo minimo dei servizi interurbani;
- di stabilire che le imprese affidatarie di servizi di trasporto pubblico regionale e locale trasmettano al Servizio regionale competente, ai sensi dell'art. 28 c. 7 della LR 18/2002, le tabelle dei prezzi e delle distanze dei titoli di viaggio di cui all'art. 27 della LR 18/2002 rilasciati per i servizi interurbani automobilistici e ferroviari dalle stesse gestiti come adeguati secondo quanto stabilito nel presente provvedimento dando evidenza delle autorizzazioni rilasciate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 26 c. 5 e dell'art. 27 c. 4 della LR 18/2002;
- di stabilire che le imprese affidatarie di servizi di trasporto pubblico locale trasmettono al Servizio regionale competente, ai sensi dell'art. 28 c. 7 della LR 18/2002, le tabelle dei prezzi e dei titoli di viaggio di cui all'art. 27 della LR 18/2002 rilasciati per i servizi urbani automobilistici dando evidenza delle eventuali autorizzazioni rilasciate dal Comuni ai sensi dell'art. 26 c. 5 e dell'art. 27 c. 4 della LR 18/2002;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito Internet ufficiale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

Allegato – Adeguamento della base tariffaria chilometrica minima e prezzi minimi dei titoli di viaggio per il Trasporto Pubblico Regionale e Locale


REGIONE PUGLIA

presente allegato consta di n. _____ fasciata
 AL DIRIGENTE DI SETTORE

Prezzi minimi dei titoli di viaggio previsti dalla LR 18/2002 per TPL interurbano

Base tariffaria minima da DGR 1271/2015	€ 0,07007				
Variazione NIC	0,10%				
Base tariffaria minima adeguata	€ 0,07014				
KM.	CS	10c	42c	12c	52c
1 - 10	€ 1,10	€ 5,60	€ 20,60	€ 6,70	€ 24,50
11 - 15	€ 1,10	€ 8,20	€ 29,00	€ 9,90	€ 35,00
16 - 20	€ 1,40	€ 10,90	€ 38,00	€ 13,00	€ 46,00
21 - 25	€ 1,80	€ 13,20	€ 46,00	€ 15,80	€ 54,00
26 - 30	€ 2,10	€ 15,40	€ 53,00	€ 18,50	€ 63,00
31 - 35	€ 2,50	€ 17,20	€ 59,00	€ 20,60	€ 70,00
36 - 40	€ 2,80	€ 18,90	€ 65,00	€ 22,70	€ 77,00
41 - 45	€ 3,20	€ 20,20	€ 68,00	€ 24,20	€ 82,00
46 - 50	€ 3,50	€ 21,40	€ 72,00	€ 26,00	€ 86,00
51 - 60	€ 4,20	€ 22,80	€ 77,00	€ 27,00	€ 91,00
61 - 70	€ 4,90	€ 24,20	€ 81,00	€ 29,00	€ 96,00
71 - 80	€ 5,60	€ 26,00	€ 85,00	€ 31,00	€ 102,00
81 - 90	€ 6,30	€ 27,00	€ 90,00	€ 32,00	€ 107,00
91 - 100	€ 7,00	€ 28,00	€ 94,00	€ 34,00	€ 112,00
101 - 110	€ 7,70	€ 30,00	€ 99,00	€ 36,00	€ 117,00
111 - 120	€ 8,40	€ 31,00	€ 103,00	€ 37,00	€ 123,00
121 - 130	€ 9,10	€ 33,00	€ 108,00	€ 39,00	€ 128,00
131 - 140	€ 9,80	€ 34,00	€ 112,00	€ 41,00	€ 133,00
141 - 150	€ 10,50	€ 35,00	€ 116,00	€ 43,00	€ 139,00
151 - 160	€ 11,20	€ 37,00	€ 121,00	€ 44,00	€ 144,00
161 - 170	€ 11,90	€ 38,00	€ 125,00	€ 46,00	€ 149,00
171 - 180	€ 12,60	€ 40,00	€ 130,00	€ 48,00	€ 154,00
181 - 190	€ 13,30	€ 41,00	€ 134,00	€ 49,00	€ 160,00
191 - 200	€ 14,00	€ 42,00	€ 138,00	€ 51,00	€ 165,00
201 - 210	€ 14,70	€ 44,00	€ 143,00	€ 53,00	€ 170,00
211 - 220	€ 15,40	€ 45,00	€ 147,00	€ 54,00	€ 175,00
221 - 230	€ 16,10	€ 47,00	€ 152,00	€ 56,00	€ 181,00
231 - 240	€ 16,80	€ 48,00	€ 156,00	€ 58,00	€ 186,00
241 - 250	€ 17,50	€ 49,00	€ 161,00	€ 59,00	€ 191,00
251 - 260	€ 18,20	€ 51,00	€ 165,00	€ 61,00	€ 196,00
261 - 270	€ 18,90	€ 52,00	€ 169,00	€ 63,00	€ 202,00
271 - 280	€ 19,60	€ 54,00	€ 174,00	€ 64,00	€ 207,00
281 - 290	€ 20,30	€ 55,00	€ 178,00	€ 66,00	€ 212,00
291 - 300	€ 21,00	€ 56,00	€ 183,00	€ 68,00	€ 217,00
301 - 310	€ 21,70	€ 58,00	€ 187,00	€ 69,00	€ 223,00
311 - 320	€ 22,40	€ 59,00	€ 191,00	€ 71,00	€ 228,00
321 - 330	€ 23,10	€ 61,00	€ 196,00	€ 73,00	€ 233,00
331 - 340	€ 23,80	€ 62,00	€ 200,00	€ 74,00	€ 238,00
341 - 350	€ 24,50	€ 63,00	€ 205,00	€ 76,00	€ 244,00
351 - 360	€ 25,00	€ 65,00	€ 209,00	€ 78,00	€ 249,00
361 - 370	€ 26,00	€ 66,00	€ 214,00	€ 80,00	€ 254,00

Prezzi minimi dei biglietti di Corsa Semplice previsti dalla LR 18/2002 per TPL urbano

Comuni non Capoluogo di Provincia: biglietti di CS € 0,90
 Comuni Capoluogo di Provincia: biglietti di CS € 1,00

1